



**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
*Comune Capodistretto della Val d'Enza*

**NOTA INTEGRATIVA**  
**AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2015 - 2017**

**Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data 24 giugno 2015**

**A cura del Servizio finanziario**



## PREMESSA

**TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO:** Previsto dalla legge entro il 31 / 12 dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce; per l'esercizio 2015 il Governo ha operato differimenti del termine, con

- Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.301 del 30/12/2014) avente ad oggetto "differimento al **31 marzo 2015** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti locali";
- Decreto 16 marzo 2015 "Differimento al **31 maggio 2015** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali" (pubblicato su GU n.67 del 21 marzo 2015);
- Decreto 13 maggio 2015, pubblicato nella GU n. 115 in data 20/05/2015, con cui è stato differito il termine in oggetto al **30 luglio 2015**;

entro lo stesso termine dovranno essere deliberate le aliquote di tutti i tributi ed eventuali regolamenti tributari.

## TERMINI PER APPROVARE LE TARIFFE:E ALIQUOTE TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 1 c. 169 della l. nr. 296/2006 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30.07.2015 (ART. 193 DEL TUEL)

## SPERIMENTAZIONE CONTABILE:

Questo ente con deliberazione di G.C n. 117 del 30.09.2013 ha aderito alla sperimentazione contabile prevista dall'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011 ed è stato ammesso alla stessa, risultando nell'elenco degli enti approvato con DM 15/11/2013.

Pertanto risulta ente sperimentatore dall'esercizio 2014 e, come tale, segue ed applica i principi e le norme secondo le specificità previste per gli enti ammessi alla sperimentazione contabile.

In materia di bilanci e contabilità, l'ente locale opera con riferimento alle seguenti principali normative (e loro successive modificazioni ed integrazioni):

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

oltre alle norme riguardanti gli enti locali contenute nelle leggi di stabilità / Leggi finanziarie (se tutt'ora vigenti), ed ai Decreti legge intervenuti in materia:

- n. 78/2015 pubblicato in GU n. 140 del 19/06/2015 (SO n. 32),
- n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122 del 30 luglio 2010;
- n. 138/2011 – convertito con modificazioni nella legge 188/2011;
- n. 16/2012 convertito con modificazioni nella legge 44/2012;
- n. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012;
- n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132);
- n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).

## **MISURE EQUILIBRI DI BILANCIO:**

### **PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE:**

- per effetto dell'articolo 2 comma 8 della legge n. 244/2007 come modificata da ultimo dall'art. 1, comma 535, della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

L'ente ha utilizzato oneri di urbanizzazione per l'equilibrio di parte corrente per € 150.000,00 che rappresenta circa il 45,45% del gettito previsto in bilancio

## **VINCOLI DI PATTO DI STABILITA' INTERNO:**

Le province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità interno e devono iscrivere in bilancio le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in c/capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. (art. 1 c. 107 L. 220/2010 - art. 31 c.1 L. 183/2011 – art.1 L. 190/2014)

Al fine di verificare la coerenza al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'ente ha rispettato il limite disposto per il raggiungimento del patto di stabilità per l'esercizio 2014, come debitamente certificato.

Con circolare n. 6 del 18.02.2014 sono state illustrate le regole che disciplinano il patto di stabilità per l'esercizio 2014, come stabilite dagli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati e integrati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Per l'esercizio 2015, l'obiettivo è stato fissato con D.L. n. 78/2015 (art. 1) appena pubblicato in gazzetta ufficiale (19/06/2015); la circolare illustrativa delle modalità di monitoraggio, invece, non è ancora stata emanata da parte della ragioneria generale dello stato.

L'OBBIETTIVO LORDO DI PATTO DI QUESTO ENTE PER L'ESERCIZIO 2015 PARI AD € 445.723,00.

Nella tabella allegata al bilancio di previsione, l'obiettivo è stato rideterminato per effetto delle disposizioni che:

- Prevedono di escludere lo stanziamento di previsione degli accantonamenti a titolo di fondo crediti dubbia e difficile esazione;
- Obbligano a peggiorare l'obiettivo del 50% degli spazi (solidarietà orizzontale nazionale e regionale) ottenuti negli esercizi precedenti.

L'ente non ha beneficiato di spazi per effettuare pagamenti ai fornitori che vantassero crediti (per spese di investimento) liquidi – certi – esigibili già maturati al 31/12/2013. Infatti, essendosi attenuto alle norme vigenti in materia di corretta sostenibilità degli investimenti da programmare, non sussistono in capo al comune debiti così "datati".

### **PATTI DI SOLIDARIETA'**

L'obiettivo di patto dei singoli enti può essere modificato attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali:

- Patto regionale verticale incentivato / regionalizzato
- Patto regionale orizzontale
- Patto nazionale orizzontale e verticale

mediante i quali gli enti territoriali possono cedere / richiedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità, con un meccanismo di retrocessione (50% cadauno nei due esercizi successivi al beneficio) degli spazi ceduti / acquisiti negli esercizi futuri.  
 Gli istituti sopra elencati hanno tappe scadenzate durante l'arco dell'esercizio; alcuni si sono già concretizzati.

<b>PATTO INTERNO DI STABILITA'</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Obiettivo annuale di competenza mista lordo da raggiungere Iniziale</i>	445.723,00	479.277,00	479.277,00
<i>Var. accantonamento FCDDE</i>	250.000,00	255.000,00	295.000,00
<i>Variazione Enti capofila -art 31 c.6 bis Lex 183/2011</i>	-	-	-
<i>Obiettivo ridefinito per patto regionale orizzontale 2014</i>	+ 46.845,00	46.845,00	
<i>Assegnazione patto reg.le verticale 2015</i>	- 99.874,00		
<i>Obiettivo ridefinito (al netto D.L. n.35/2013 e regionale )</i>	142.694,00	271.122,00	184.277,00

#### **PENALI in caso di mancato raggiungimento del limite del patto di stabilità 2015:**

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, come novellato dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), reca le **misure di carattere sanzionatorio** applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

Il sistema sanzionatorio dispone per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- La riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio: pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico. Se tali fondi sono insufficienti, gli enti sono tenuti a versare allo stato la differenza; per l'anno 2015 l'art.1 c.7 del DL 78/2015 prevede che questa sanzione "si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.
- Non si possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- Non si può procedere alla assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi co.co.co ed ogni altra forma di lavoro flessibile; sono previsti limiti anche ad affidamento di servizi che si configurino come elusivi del divieto;
- Non si può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- C'è l'obbligo di rideterminare le indennità di funzione, di gettoni di presenza, con riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.06.2010.

#### **ALTRE DISPOSIZIONI CORRELATE AL PATTO DI STABILITA'**

Il nuovo decreto Legge n. 78/2015 ha previsto la possibilità di richiedere esclusioni dal computo ai fini dell'obiettivo di patto di talune fattispecie di pagamenti; l'ente opererà la relativa istruttoria e procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, ad inoltrare apposita richiesta.

Dalla lettura, nell'immediato, tuttavia la disposizione è fortemente orientata a talune fattispecie specifiche (amianto) per le quali il Comune ha già operato in passato, avendo ritenuto assolutamente prioritario questo rischio; pertanto è possibile non si abbia alcun beneficio sul corrente esercizio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 è stato redatto nel rispetto della normativa sul patto di stabilità

## **ENTRATE E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE:**

Per effetto dell'articolo 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è istituita a decorrere dall'esercizio 2014 la IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) composta da:

- Imu dovuta dai possessori di immobili ESCLUSE le abitazioni principali
- Tasi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore per la parte riferiti ai servizi indivisibili dei comuni
- Tari dovuta dall'utilizzatore dell'immobile per coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

LIMITE: L'ALIQUOTA MASSIMA DELL'IMU E DELLA TASI NON PUO' ECCEDERE IL LIMITE MASSIMO IMU DEL 10,6 PER MILLE O COMUNQUE L'ALIQUOTA MASSIMA INFERIORE PER DETERMINATE CATEGORIE DI IMMOBILI.

Per nessuna delle categorie catastali il Comune ha applicato l'aliquota massima.

### **A) IMPOSTE**

#### **1) IMU:**

A decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'applicazione dell'Imu oltre le abitazioni principali:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- d) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- f) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- h) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011. Comma 707 Legge n. 147/2013
- i) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

LO SCHEMA DI BILANCIO TIENE CONTO DELL'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE VARIATE, rispetto a quelle 2014.

Le aliquote che la Giunta ha considerato sono quelle già approvate, per il presente esercizio, con delibera del consiglio Comunale n. 27 in data 03/06/2015, al fine di consentire ai contribuenti un pagamento in acconto, non superiore al dovuto. Si riassumono:

0,55 per cento

ESENZIONI

**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.**

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

**ANZIANI E DISABILI**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**FORZE DI POLIZIA**

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA**

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

**ALLOGGI SOCIALI**

	(decreto Min. Infrastrutture 22.04.2008) e relative pertinenze.
<b>0,55 per cento</b>	<b>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI</b> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <b>200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
<b>0,55 per cento</b>	<b>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI</b> Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998). Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31 dicembre dell'anno di inizio del contratto di affitto o, comunque, dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione.
<b>0,96 per cento</b>	<b>Immobili classificati C/1, D/6, D/8 e TERRENI AGRICOLI.</b>
<b>0,98 per cento</b>	<b>Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3.</b>
<b>1,02 per cento</b>	Uffici e studi privati (A/10)
<b>1,05 per cento</b>	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5)
<b>1,02 per cento</b>	Aree fabbricabili
<b>0,76 per cento</b>	<b>Immobili classificati D/1 e D/7.</b>
<b>1,00 per cento</b>	<b><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></b> <b>Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti, ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché a quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</b>

GETTITO DERIVANTE dall'applicazione delle aliquote 2015 come sopra indicate: € 3.189.940,00 (TENUTO CONTO ANCHE dei dati catastali al 31.12.2014 e dei valori di riferimento delle aree edificabili, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti).  
Per effetto dell'art. 6 del dl 16/2014 l'Imu è stata iscritta al netto (pari ad € 2.251.000) della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo Comunale di Solidarietà (che ammonta ad € 938.940,00).

E' confermata l'attribuzione allo Stato (che la incassa direttamente) del gettito dei fabbricati di categoria D, pari all'aliquota base (0,76%); la stima del gettito del prelievo fiscale di questi cespiti presenti sul territorio di Montecchio Emilia è poco meno di € 1.300.000,00

## **2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Disciplinata dal D.Lgs. n. 360/1998:**

La Giunta sottopone al Consiglio comunale la proposta di ridefinizione delle aliquote di addizionale comunale all'IRPEF, con l'introduzione degli scaglioni di reddito previsti per l'imposta IRPEF statale ed elevando contestualmente la fascia di esenzione da 7.500 a 12.000 €.

Le proiezioni, sulla base dei dati disponibili nell'anagrafe tributaria del ministero economia e finanze, tengono pertanto conto dei seguenti elementi proposti:

conferma di una soglia di esenzione, elevandola da € 7.500 ad € 12.000,00  
introduzione di addizionale a scaglioni con le seguenti aliquote:

Scaglione da 0 a 15.000 euro	- Aliquota %: 0,70
Scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	- Aliquota %: 0,75
Scaglione da 28.000,01 a 55.000 euro	- Aliquota %: 0,77
Scaglione da 55.000,01 a 75.000 euro	- Aliquota %: 0,78
Scaglione oltre 75.000 euro	- Aliquota %: 0,80

La fascia di esenzione fino a € 12.000 rende di fatto esenti dall'addizionale comunale all'Irpef un terzo dei contribuenti del Comune di Montecchio Emilia  
Gettito previsto € 1.075.000,00.

### **3) RECUPERO EVASIONE:**

- Recupero evasione ICI ed IMU: € 150.000,00; la previsione tiene conto del recupero da effettuarsi per le annualità dal 2010 (o 2009 per particolari fattispecie evasive) e successivi. L'importo considera che, in caso di evasione IMU, il recupero sarà destinato al Comune anche con riguardo alla quota statale.
- E' previsto di precedere anche con il recupero in via coattiva del mancato pagamento della tassa sui rifiuti (annualità 2013).
- Le previsioni di entrata mantengono la prosecuzione dei pagamenti di recupero di imposta da parte dello stato, spettanti al Comune per le attività di collaborazione nella lotta all'evasione fiscale, per le segnalazioni già inviate in passato e rateizzate da parte dei contribuenti.

## **B) TASSE**

### **1) TARI: (in sostituzione della TARES 2013 e altre tipologie di prelievo per gestione servizio rifiuti)**

#### **Caratteristiche:**

- a) Natura tributaria (PREVISIONE DI BILANCIO € 1.670.980,00)
- b) Obbligo copertura del 100% del costo del servizio rifiuti
- c) Il piano finanziario per le attività di servizio approvato da ATERSIR
- d) Il regolamento applicativo e le relative tariffe approvate dal consiglio dell'ente
- e) Ai fini TARI la superficie soggetta a tributo si determina in misura pari alla superficie calpestabile, fino alla attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e all'allineamento dei dati catastali. A tal fine si considerano acquisite le superfici dichiarate ai fini TIA2.
- f) I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento o riscossione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011. Il Comune ha affidato ad IREN per gli anni 2014 e 2015 anche la gestione della riscossione del tributo.
- g) Il versamento della TARI (ed anche TASI) è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello f24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
- h) Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- i) Per la gestione del servizio sono previste correlate poste in uscita pari a complessive € 1.670.980,00
- l) viste le tempistiche di approvazione da parte di ATERSIR dei piani finanziari 2015, con atto di Consiglio Comunale n. 26 in data 03-06-2015 si è provveduto al differimento della scadenza (al 30/09) della prima rata TARI, relativa all'esercizio 2015, per consentire l'emissione di bollette con le tariffe definitive che l'organo consigliare approverà prossimamente, con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017.

### **2) TASI: introdotta per effetto dell'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 a partire dal 01.01.2014.**

Sono esenti dall'applicazione del tributo:

- ✓ I terreni agricoli
- ✓ Gli immobili posseduti dallo stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

Si applicano inoltre le esenzioni previste per la TARI ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettere b-c-d-e-f-i del d.lgs. n. 504/1992

a) L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

b) Per effetto dell'art. 2 comma 1 del dl. 16/2014 sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

c) Per il versamento vedi precedente punto (TARI) lettera g)

d) L'ente ai sensi dell'articolo 1 comma 682 della legge n. 147/2013 deve individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Per l'esercizio 2015, l'ente ha già provveduto alla definizione delle aliquote con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03-06-2015, che prevede:

la destinazione alla copertura (anche parziale) dei seguenti servizi indivisibili:

quota parte dei servizi	quota coperta TASI
✓ SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI	150.000,00
✓ SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	120.000,00
✓ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300.000,00
✓ SERVIZIO VIABILITA'	100.000,00
✓ SERVIZI CIMITERIALI	35.000,00
✓ SERVIZI DEMOGRAFICI-SPORTELLI	75.000,00
✓ SERVIZI ISTITUZIONALI	90.000,00
✓ SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (compresi nel trasferimento all'Unione Val d'Enza)	111.000,00
✓ SERVIZI GENERALI	77.000,00
✓ SERVIZI SCUOLA OBBLIGO PUBBLICA	50.000,00
✓ SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA	60.000,00
	1.168.000,00

L'entrata prevista è pari ad € 1.168.000,00 ricavata dall'applicazione delle seguenti aliquote

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE categorie <u>A/2, A/3,A4, A/5, A/6 ED A/7</u> (comprese eventuali assimilazioni riconosciute ai fini IMU), prevista riduzione del 50% dell'imposta per immobili con rendite fino a € 350,00	2,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale e cosiddetti "immobili merce"	1,00 per mille
Fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1 e D/7	2,40 per mille
ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI	0,0 per mille

## c) ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

1) **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO CON LA LEGGE N. 228/2012:** Gettito previsto € 459.000,00, come da spettanze pubblicate sul sito del ministero dell'interno. (dato al 15/04/2015)

Non sono possibili particolari considerazioni in merito alla decurtazione risultante rispetto al 2014, in quanto non sono ad oggi resi noti i dettagli della composizione.

L'importo tiene sicuramente conto dei calcoli di riduzione previsti da:

- DL 95/2012 (quota incrementale, già prevista nella norma)
- DL 66/2014 (incremento di riduzione per taglio riferito a 12 mesi – cioè tutto l'anno 2015 – rispetto a pari taglio riferibile però ad 8 mesi anno 2014)
- Legge di stabilità 2015
- Effetto della riattribuzione (perequativa) della quota, pari al 20% delle risorse, assegnata sulla base di valutazione della virtuosità dell'ente (riduzione spesa corrente + coefficiente spesa rilevata sui fabbisogni standard)

Quest'ultima quota, in applicazione alla delega sul federalismo fiscale, è destinata ad avere un peso percentuale crescente nell'attribuzione delle risorse agli enti. Pertanto, nella programmazione di bilancio triennale si è tenuto conto che tale importo risulta positivo per il Comune.

Nel 2014 il Comune aveva ricevuto trasferimenti dallo Stato, anche compensativi di variazioni normative intervenute nell'assetto dei tributi locali pari a € 886.150,00 oltre al "ricalcolo" delle spettanze 2013 pari ad € 75.000; pertanto la ricaduta in termini di minori risorse sul bilancio 2015 è particolarmente pesante ed è pari ad € 450.000,00 circa.

### **ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO**

Il Comune attende, previsti nella voce "trasferimenti", altri ristori che riguardano:

Quota a ristoro minori entrate IMU 2015 per effetto dell'esenzione fabbricati merce previsti dal DL 102/2013 e Legge 147/2013 art. 1 comma 707;

Quota a ristoro minori entrate IMU 2015 per effetto delle agevolazioni concesse al settore agricolo (riduzione moltiplicatore ed esenzione fabbricati rurali strumentali) dalla Legge 147/2013 art. 1 commi 707 c) e 708.

## **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

1) Le previsioni tengono conto delle tariffe dei servizi comunali e di quelle per servizi a domanda individuale di cui alla delibera n. 49 in data 29/05/2015. Le relative previsioni complessive di gettito sono state effettuate dai direttori dei competenti settori. La Giunta ha sollecitato iniziative ed obiettivi volti ad un forte impegno a monitorare l'andamento della riscossione effettiva rispetto a quanto giuridicamente dovuto, essendo il miglioramento della capacità di riscossione elemento rilevante sia ai fini degli obiettivi del patto di stabilità, sia per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esazione

2) PROVENTI CDS.

Con il trasferimento della funzione di polizia Municipale all'Unione val d'Enza tutta la relativa gestione è passata in capo all'unione stessa; le previsioni prevedono il trasferimento dell'Unione Val d'Enza pari ad € 35.600,00 circa (con pari importo in uscita) al fine di evidenziare il rispetto di destinazione vincolata della quota parte delle entrate.

Con deliberazione di G.C. in data odierna è approvata la destinazione dei proventi per infrazione al codice della strada ai sensi e nel rispetto dell'art. 208.

## **SPESA CORRENTE**

### **1. LIMITI DI SPESA**

Lo schema di bilancio tiene conto dei limiti fissati da norme statali per talune tipologie (DL 78/2010 – artt 5 e seguenti – DL 69/2013 - art. 1 DL 101/2013 – artt. 14 e 15 DL 66/2014). :

- Studi, ricerche, consulenze
- Spese di rappresentanza
- Pubbliche relazioni, mostre, pubblicità
- Corsi di formazione
- Spese per missioni e trasferte dei dipendenti
- Spese di gestione autoveicoli
- Spese per acquisto mobili e arredi (non si applica se destinati all'uso scolastico e dei servizi per l'infanzia – art. 1 c. 141 L. 228/2012).

Non sono previste spese per la concessione di sponsorizzazioni da parte del Comune.

## **SONO INOLTRE STATI VERIFICATI I SEGUENTI LIMITI**

### **1. ART. 6 C. 3 DLGS. N. 78/2010:**

ORGANI COLLEGIALI: REVISORE DEI CONTI : SPESA NON SUPERIORE AGLI IMPORTI RISULTANTI AL 30.04.2010 RIDOTTI DEL 10%. FINO AL 31.12.2015 . Le previsioni di bilancio sono coerenti con il rispetto di tale limite.

La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali sono stati determinati considerando:

- le disposizioni contenute nel dm 119/2000, prendendo anche in considerazione le allegate tabelle per gli eventuali incrementi se ricorrono i presupposti e tenuto conto che gli stessi vanno verificati annualmente, precisando che per effetto del blocco vigente le stesse non sono applicabili;
- l'articolo 1 comma 54 della legge 266/2005 con riduzione obbligatoria e confermata sempre per gli anni successivi (trattasi di norma a regime, si vedano a tal proposito le circolari del ministero dell'interno – dipartimento affari interni e territoriali in data 21/10/2008, 22/10/2008 e 31/10/2008, nonché la deliberazione Sezioni Riunite della Corte dei Conti deliberazione n. 1/CONTR/2012
- art. 76 comma 3 del D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) che ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 del TUEL;
- la circolare n. 32 in data 17/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle finanze

Tali indennità sono dimezzate per i lavoratori che non hanno richiesto di fruire dell'aspettativa.

**2. Art. 5 c. 7 dl. 95/2012** a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di € 7,00.

## **LIMITI SPESA PERSONALE**

### **RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.296/2006:**

" ... 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

### **Blocco dei contratti integrativi**

Per effetto del dpr n. 122/2013 si dà luogo a procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 ed anche 2015 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Le previsioni di bilancio della spesa di personale tiene conto di tale normativa.

### **Limiti assunzioni a tempo indeterminato (art. 3 DL 90/2014 – Legge stabilità 2015 – art.4 DL 78/2015)**

Si attesta che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni è operata nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa previsti dalle norme citate.

L'ente ha sospeso le prove di un concorso (istruttore direttivo amministrativo-contabile) bandito nel mese di novembre 2014, in ottemperanza alla precedenza da attribuire alla ricollocazione del personale che risulti in esubero dalla riforma delle province, oggi "Enti di area vasta".

DL 90/2014 art. 3 (come modificato dal DL 78/2015 – art.4 c.3)

... "5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; *è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.* L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

.... 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

... 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

## **Limiti assunzioni a tempo determinato (art. 9 comma 28 dl 78/2010)**

Si riporta la norma testualmente:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276](#). **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.**

(omissis)

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

**Pertanto** il comune di Montecchio Emilia, che risulta in regola con la riduzione di spesa di personale, è tenuto – con riferimento a questa tipologia di spesa - al rispetto del solo limite della spesa anno 2009. Nell'anno 2009 il costo complessivamente sostenuto da questo Comune per assunzioni a tempo determinato è stato pari ad Euro 227.778,19.

Nel Bilancio di previsione la spesa per assunzioni a tempo determinato rientra abbondantemente nel tetto sopra esposto, ed è limitata all'ambito dei servizi educativi, anche per garantire il rispetto dei parametri regionali di rapporto bambini / educatori; è riferita a sostituzioni per assenze di personale con diritto alla conservazione del posto (aspettative, congedi di maternità ecc.), ad assenze per malattia (stima dell'andamento medio ordinario nelle annualità precedenti).

Per i dettagli della facoltà assunzionale, si rinvia alla delibera della programmazione del fabbisogno di personale assunta con atto di Giunta n. 40 in data 08/05/2015, che dà conto della ricognizione delle eccedenze e sovrannumero di personale ai sensi dell'Art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel senso di non sussistenza.

## **ANTICIPAZIONE DI CASSA**

Il limite per il ricorso all'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.n. 267/2000 è pari ad € 2.119.850,00 nei limiti dei 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertati nel rendiconto 2013. Il suddetto limite risulta elevabile, ai sensi del DL 4/2014 (art. 2 c.3bis) a 5/12 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,

Nella missione 60 titolo V non sono previste somme a tale titolo.

Nel corso dell'esercizio 2014 l'ente non è ricorso all'anticipazione di cassa.

Nonostante alcune criticità relative ai nuovi tributi e allo slittamento dei termini di approvazione del Bilancio, per il momento non si è prevista tale facoltà, anche se non si esclude nel corso dell'esercizio di verificarne la necessità

L'ente con deliberazione di G.C. n. 145 del 01/12/2010 ha approvato le linee guida per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009.

Dopo aver rappresentato i dati di bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si rende opportuno specificare più in dettaglio:

- Le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità
- Gli investimenti
- Gli organismi strumentali e le partecipazioni

### **LE SPESE POTENZIALI E ACCANTONAMENTI**

Nella programmazione non sono stati previsti accantonamenti per spese potenziali; lo stadio delle cause attualmente affidate a legali non fanno presagire tale necessità.

Sono invece accantonate (come da principi contabili) le spese riferibili all'indennità di fine mandato del Sindaco; l'importo sarà cumulato per ciascun anno fino alla fine della legislatura corrente.

### **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Le entrate, in linea generale, ad esclusione di alcune fra quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

A tal fine è stata stanziata nel bilancio di previsione apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi sulla base della SOMMA PONDERATA del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata sulla base di quanto enunciato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Per gli enti (come questo comune) sperimentatori nel 2014, l'accantonamento 2015 è consentito nella misura del 55% della misura risultante dall'applicazione dei principi.

L'accantonamento effettivo è quantificato nel prospetto riguardante il fondo di dubbia esigibilità allegato al bilancio.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La media può essere determinata

**a.** media semplice;

**b.** rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X  
su Accertamenti esercizio X

Per le entrate di nuova istituzione per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti.

Fatta questa premessa l'ente ha ritenuto di dover applicare come modalità di calcolo la MEDIA SEMPLICE dei rapporti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo (X+1).

L'ente accantona una quota, tenuto conto di quanto già presente nelle quote vincolate di avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti.

Sono esclusi dal calcolo quei crediti per i quali sussiste una garanzia per l'ente (es. fidejussione)

La valutazione è stata effettuata in via separata per la TARI (la somma accantonata rientra tra le spese del piano finanziario), sono state escluse le previsioni di entrata riferibili a corrispondenti pari partite della spesa, delle entrate già concretizzate nei mesi di gestione trascorsi; è stato tenuto conto, inoltre, degli indirizzi di propulsione alla riscossione che la Giunta ha impartito ai direttori di settore.

Per le entrate relative ad investimenti il concetto di dubbia esigibilità è particolarmente limitato, data la natura delle entrate previste e la sequenzialità di attivazione della spesa che è sempre successiva all'effettiva possibilità di accertare l'entrata relativa. Gli oneri per concessioni ad edificare, in caso di rateizzazione degli importi da pagare, è previsto rilascio di idonea fidejussione.

## INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Gli investimenti previsti sono descritti nel Documento di programmazione.

Si è provveduto ad inserire nell'elenco annuale delle opere pubbliche gli interventi di importo superiore a 100.000,00 Euro.

Per le manutenzioni straordinarie e per le altre spese d'investimento, in applicazione ai principi contabili, la spesa è stata suddivisa nelle annualità in cui l'obbligazione giuridica viene a scadere secondo la programmazione dell'avanzamento dei lavori, ovvero per talune modalità di finanziamento totalmente disponibili nell'esercizio "iniziale" dell'opera, mediante l'utilizzo del passaggio sul Fondo pluriennale Vincolato.

Sono inserite anche opere per le quali si prevedono forme di partenariato pubblico privato o acquisite tramite convenzioni.

Mis	Progr	INTERVENTO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
1	5	Manut.straord immobili vari comunali	169.496,62	54.000,00	44.000,00
4	1	Manut straord scuole materne	20.000,00		
4	2	Manut.straord scuole	495.500,00	200.000,00	
4	2	Completamento nuova scuola media	782.671,79		500.000,00
6	1	Manut straord impianti sportivi	63.979,37	30.000,00	
9	1	Prevenzione dissesto idrogeologico	7.000,00	5.000,00	5.000,00
9	4	Realizzazione collettore acque	310.000,00		
10	5	Viabilità e infrastrutture	145.000,00	35.000,00	33.000,00
12	3	Manutenz strutture in ambito sociale	7.399,93		
12	9	Manutenz cimiteri	6.000,00	950.000,00	
17	1	Realizzazioni impianti energia rinnov		20.000,00	180.000,00

		Di cui coperto da Fondo pluriennale vincolato al 01/01	850.530,04	590.000,00	180.000,00
		Lavori finanziati e rinviati (FPV al 31/12)	590.000,00	180.000,00	

E' previsto il ricorso ad assunzione di mutuo con l'Istituto per il credito Sportivo, con contributo a totale copertura degli interessi, nell'ambito dell'iniziativa "500 IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI", con decorrenza ammortamento 01/01/2016 e della durata di 15 anni.

#### Finanziamento con debito

6	1	Manut straord impianti sportivi connessi alle scuole	150.000,00		
---	---	------------------------------------------------------	------------	--	--

#### LIMITE DI INDEBITAMENTO

Il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL è par al 10% per cento e entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il relativo prospetto dimostrativo è allegato al fascicolo di Bilancio

Art. 204 D.Lgs. n. 267/2000

"1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

(omissis)

#### COSTITUZIONE E VINCOLI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

In conseguenza del differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017, la tempistica vede il Comune aver già approvato il Rendiconto per l'esercizio 2014.

I dati relativi all'avanzo di amministrazione risultano pertanto essere definitivi.

L'avanzo approvato è costituito da:

accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità	269.000,00	
Fondi vincolati:		
Limitazioni dell'ambito di utilizzo, posti da normativa, per provenienza delle risorse	141.297,40	Concessione escavazioni
	43.765,02	Monetizz. Obblighi L. 10/77
	186.713,80	Oneri cimiteriali
	30.883,20	Contributi Ministeriali
Fondi vincolati dall'ente per provenienza risorse	60.848,81	Spese sociali
Accantonamenti (di legge)	1.820,00	TFR sindaco
FONDI da destinare ad investimenti	907.481,52	
FONDI liberi (non vincolati)	144.435,30	

Sono state applicate alla previsione 2015 le seguenti quote:

- \* parte libera "svincolata" dagli accantonamenti originariamente destinati su esercizio 2014 al Fondo crediti dubbia esigibilità per € 72.762 applicata alla ricostituzione sull'esercizio 2015 di pari spesa, cioè all'accantonamento della stessa voce di Fondo crediti dubbia esigibilità;
- \* parte vincolata per contributi provenienti dal Ministero, applicata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 03/06/2015 in previsione di restituzione (30.883,20);
- \* parte destinata ad investimenti (30.000,00) applicata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 03/06/2015, per interventi urgenti di demolizione.

## **ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI**

### **1. ENTI PUBBLICI VIGILATI**

Il Comune di Montecchio Emilia direttamente vigila e finanzia i seguenti enti pubblici

- Unione dei Comuni val d'Enza con quota di partecipazione pari al 17,93%
- Asp "Carlo Sartori" Azienda pubblica di servizi alla persona, con quota di partecipazione pari al 0,10%

I trasferimenti a favore di questi organismi sono previsti dai relativi contratti di servizio che regolano la gestione delle funzioni trasferite e/o affidate.

Sono trasferiti all'Unione val d'Enza e gestiti tramite la stessa, le funzioni di Polizia Municipale, Protezione civile, i servizi sociali, socio assistenziali e territoriali, lo sportello unico delle imprese, il servizio informatico; sono gestiti altresì in forma associata l'ufficio appalti, il nucleo tecnico di valutazione.

### **2. SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE**

Il Comune di Montecchio Emilia partecipa direttamente alle seguenti società:

- Iren spa, con quota di partecipazione pari al 0,1863%
- Agac infrastrutture, con quota di partecipazione pari al 1,2308%
- Piacenza Infrastrutture spa, con quota di partecipazione pari al 0,49%
- Lepida spa, con quota di partecipazione 0,0016%
- Azienda consorziale trasporti ACT, con quota di partecipazione al 1,08%
- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl pari al 1,08%
- Matilde di Canossa srl, con quota di partecipazione al 7,97%
- Centro studi e lavoro "La cremeria" srl, con quota di partecipazione al 5,26%

### **3. ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO**

Il Comune di Montecchio Emilia non controlla alcuna società o ente.

Detiene quota di partecipazione in C.E.V. Consorzio Energia Veneto pari al 0,09%.